



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

72/2014
Maggio/11/2014 (*)
Napoli 22 Maggio 2014

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 è stata confermata la riduzione delle aliquote IRAP. La versione del DL 66/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale contiene, infatti, all'art. 2, comma 1, le nuove aliquote applicabili per l'anno 2014 in relazione alla dichiarazione Irap 2015.

Ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2014, da calcolare con la prossima dichiarazione Irap 2014, secondo il metodo previsionale, si terrà conto, in via anticipata o delle aliquote transitorie di cui al comma 2 dello stesso art.2.

Il **Decreto – Legge 24 aprile 2014, n. 66,** recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", in relazione alle previste **riduzioni di imposta e del cuneo fiscale** per il rilancio dell'economia ha previsto, all'art. 2, comma 1, alcune innovative disposizioni in **materia di Irap.**

In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate alcune modificazioni in termini di aliquote applicabili come appresso riportate:

Soggetti	Aliquote 2013	Aliquote 2014
Generalità dei soggetti	3,9	3,5
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,2	3,8
Banche ed enti e società finanziari	4,65	4,2
Imprese di assicurazione	5,9	5,3
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,9	1,7

Il successivo comma 2 prevede, altresì, **ai fini della determinazione dell'acconto** relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, se determinato con il **criterio previsionale**, l'applicazione, in luogo delle aliquote sopra riportate, di ulteriori **nuove aliquote di calcolo transitorie**.

Si tenta, cioè, di **anticipare in parte il beneficio** già in sede di versamento dell'acconto Irap 2014 e di posticipare, parzialmente, gli effetti finanziari della modifica normativa all'atto del versamento del saldo 2014.

In tal caso, il calcolo sarà effettuato secondo lo schema appresso riportato:

Soggetti	Aliquote acconti 2014 – Metodo Previsionale
Generalità dei soggetti	3,75
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,0
Banche ed enti e società finanziari	4,5
Imprese di assicurazione	5,7
Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi	1,8

Pertanto, in caso di adozione del **metodo storico** non si ha invece **alcun vantaggio**.

Si ricorda che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, **le Regioni hanno facoltà di aumentare l'aliquota** fino ad un massimo di un punto percentuale. Tale maggiorazione viene ora prevista **fino ad un massimo di 0,92 punti** percentuali e viene, altresì, previsto che **la variazione deliberata dalla Regione va sommata alla nuova misura ordinaria;** pertanto, qualora l'aliquota base, per la generalità dei soggetti, pari al 3,9% sia applicata, nel 2013, in misura pari al 4,82% in ragione dell'incremento dello 0,92% deciso dalla Regione, questo valore va assunto, per il 2014, mantenendo **inalterata la maggiorazione** apportata dalla Regione e **sommando a questa, la nuova aliquota** (ridotta) del 3,5% ottenendo $3,5\% + 0,92\% = 4,42\%$.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN